

FISCALFOCUS®

Direzione: **Antonio Gigliotti**

Mini E-book

Dichiarazione IVA 2021:

novità e particolarità della compilazione



Dichiarazione IVA 2021: novità e particolarità della compilazione

Con la collaborazione di Carla De Luca

Sommario

1. Eliminazione del quadro VI.....	3
1.1 Lo <i>status</i> di esportatore abituale.....	3
1.2. Attuale procedura, prevista dall'art. 12-septies del DL 34/2019, L. 58/2019.....	4
1.3. Novità della Legge di bilancio 2021	5
1.4. Giurisprudenza di merito.....	7
2. Nuovo rigo VA16: i versamenti sospesi per il COVID-19.....	8
3. Cessioni di beni "ad aliquota zero"	15
4. Il quadro VO: opzione per il regime speciale dell'oleoturismo	16
5. Il quadro VO: opzioni e revoche.....	17
6. Nuovo rigo VO16: opzione per l'iva nei servizi elettronici.....	23
7. Il credito IVA: compensazione e casi critici	24
7.1. Gestione del credito IVA	24
7.2. Caso 1 - Riporto del credito IVA, in caso di dichiarazione IVA omessa	24
7.3. Caso 2 – Chi appone il visto è colui che predispone e trasmette la dichiarazione.....	25
7.4. Caso 3 - Casi nei quali il visto di conformità non si considera validamente rilasciato	27
7.5. Caso 4 – Vistatore: un associato dello studio professionale	28
7.6. Caso 5 – Vistatore: un socio di una società di servizi.....	28
7.7. Caso 6 – Vistatore: un professionista commercialista, dipendente di una società di servizi.....	28
7.8. Caso 7 – Polizza di studio/società di servizi utilizzata dal Vistatore.....	29
7.9. Caso 8 – Momento a partire dal quale il vistatore può apporre il visto	29
7.10. Caso 9 - I controlli del vistatore	30
7.11. CHECK LIST - VISTO CONFORMITÀ CREDITO IVA (CM 57/E/2009)	31

1. Eliminazione del quadro VI

Tra le diverse novità della Dichiarazione IVA 2021, da presentare per l'anno 2020, dobbiamo sicuramente segnalare una semplificazione importante. Il quadro VI viene completamente stralciato dal modello. Non è altro che la conseguenza cosmetica del mutamento della normativa. Il fatto che i fornitori di esportatori abituali non dovranno più riportare i dati delle lettere d'intento ricevute è, infatti, l'effetto della modifica apportata dall'art. 12-septies del DL 34/2019 all'art. 1, comma 1 lett. c) del DL 746/83. Di fatto, la norma del c.d. Decreto Crescita ha **eliminato l'obbligo per il cedente o prestatore di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.**

QUADRO VI
DICHIARAZIONE
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi alessionario o committente

Partita IVA

V11 Numero protocollo

V12

V13

V14

V15

V16

1.1 Lo status di esportatore abituale

Per ottenere lo *status* di esportatore abituale (articolo 1, comma 1, lettera a), DI n. 746/1983), è necessario che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione registrate nell'anno solare precedente ("**plafond annuale**") o nei dodici mesi precedenti ("**plafond mobile**" - non adottabile da chi ha iniziato l'attività da meno di dodici mesi) sia superiore al 10% del volume d'affari complessivo, senza tener conto di alcune operazioni (cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché operazioni non territoriali).


1.2. Attuale procedura, prevista dall'art. 12-septies del DL 34/2019, L. 58/2019

L'esportatore deve porre in essere i seguenti adempimenti:

- 1 **Inviare telematicamente** all'AF la dichiarazione d'intento (datata e numerata progressivamente);
- 2 **può (non è più un obbligo dal 01.01.2020) inviare copia della stessa al fornitore** unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;

Il fornitore, una volta ricevuti i predetti documenti, deve:

- 1 **eseguire il riscontro telematico** ([link al sito dell'Agenzia Entrate](#)) che confermi l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale,
- 2 **Emettere la fattura non imponibile ex art.8 comma 1 lett. c), DPR 633/72.**



PROCEDURA RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI D'INTENTO <u>DAL 01.01.2020</u>	
ESPORTATORE ABITUALE	TRASMETTE TELEMATICAMENTE all'AdE i dati delle dichiarazioni d'intento emesse; una volta ottenuta la ricevuta telematica con prot. di ricezione
	INVIA AL FORNITORE LA DICHIARAZIONE D'INTENTO + RICEVUTA TELEMATICA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE
FORNITORE	EFFETTUA IL RISCONTRO TELEMATICO SUL SITO DELL' AdE cercando il PROT. DI INVIO FORNITOGHI DALL'ESPORTATORE ABITUALE
	EMETTE FATTURA ALLO SDI CON INDICAZIONE

CONTENUTO DELLA FATTURA EMESSA DAL FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE

La fattura elettronica emessa senza Iva deve riportare:

- la dicitura obbligatoria di operazione NI;
- la natura dell'operazione N3.5;
- il riferimento normativo (art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972);
- gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta;
- l'indicazione "Bollo assolto ex DM 17.06.2014 (art. 6)" e l'importo.

1.3. Novità della Legge di bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 1079-1083, L. 178/2020) ha introdotto un **meccanismo automatico "di blocco"** per contrastare e reprimere il fenomeno delle cessioni non imponibili ex art. 8 c.1 lett. c), quando vengono realizzate sulla base di un plafond Iva fittizio.

I soggetti nei confronti dei quali, a seguito di controlli, è stata **disconosciuta la qualifica di esportatore abituale**, per aver rilasciato lettere d'intento false, non potranno emetterne altre. Il procedimento, introdotto dal legislatore, impedirà al fornitore di predisporre la fattura elettronica con la non imponibilità ai fini Iva. Un provvedimento della stessa Agenzia fisserà le modalità attuative della norma, in particolare quelle per invalidare le lettere d'intento già emessa.



NOTA BENE - L'intervento operato con la legge di bilancio è dettato dall'esigenza di strutturare un meccanismo automatico di blocco per disinnescare sul nascere le **condotte fraudolenti**. Negli ultimi anni, infatti, l'Amministrazione finanziaria, analizzando le banche dati in suo possesso, ha intercettato diversi contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale. Le conseguenti attività di controllo sostanziale hanno confermato la mancanza dei necessari requisiti soggettivi, consentendo di individuare l'utilizzo di un *plafond* Iva fittizio per importi particolarmente rilevanti.

Di qui, l'invio ai destinatari delle lettere d'intento (cedenti e prestatori) di "*warning letter*", per renderli consapevoli della debenza dell'imposta nei rapporti con quegli operatori.



ATTENZIONE! - Ciò, tuttavia, non impediva in maniera automatica né a questi ultimi di emettere nuove lettere d'intento ad altri cedenti/prestatori né ai fornitori di continuare a fatturare, sulla base delle lettere d'intento emesse dai falsi esportatori abituali, in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972.

Pertanto, allo scopo di inibire il rilascio e l'utilizzo di lettere d'intento illegittime, l'Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche **analisi di rischio**, nonché conseguenti **attività di controllo sostanziale** (articolo 51, Dpr n. 633/1972), per riscontrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad ottenere lo *status* di esportatore abituale.



In caso di **disconoscimento di tale qualifica**, al contribuente sarà inibita la possibilità di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, qualora nella fattura elettronica sia riportato il numero di protocollo di una lettera di intento invalidata (perché resa da un soggetto non in possesso della qualifica di esportatore abituale), il **Sistema di interscambio non consentirà al cedente/prestatore di emettere fattura con titolo di non imponibilità ai fini Iva**, in tal modo evitandogli anche di trovarsi inconsapevolmente coinvolto nel tentativo di frode commesso dal cliente cessionario/committente.



NOTA BENE - Per questo motivo andrebbero modificate le specifiche tecniche del file *xml* dell'e-fattura: andrà istituito un apposito **campo obbligatorio**, in cui indicare gli estremi del protocollo di ricezione che, attualmente, vengono invece riportati nel campo libero "**Causale**".

REGIME SANZIONATORIO (art. 7, co.4, D.Lgs. 471/97)

VIOLAZIONE	SANZIONI FINO AL 2019	SANZIONI DAL 2020
OMESSA NUMERAZIONE, ANNOTAZIONE E CONSERVAZIONE DICHIARAZIONI RESE E RICEVUTE	SANZIONABILE DA 516 A 2.582 EURO (articolo 2, comma 2, D.L. 746/1983).	NON ESISTE PIU' CONDOTTA SANZIONABILE
MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA DICHIARAZIONE NELLA FATTURA	NON È SANZIONABILE IN MODO SPECIFICO , si potrebbe ritenere applicabile la sanzione per le irregolarità formali, DA 250 A 2.000 EURO (art. 8 D.Lgs. 471/1997).	NON È SANZIONABILE IN MODO SPECIFICO , si potrebbe ritenere applicabile la sanzione per le irregolarità formali, DA 250 A 2.000 EURO (art. 8 D.Lgs. 471/1997).
FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE CHE EFFETTUA CESSIONI O PRESTAZIONI PRIMA DI AVER RICEVUTO LA DICHIARAZIONE D'INTENTO E	SANZIONE DA 250 A 2.000 EURO (art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997)	SANZIONE DA 100%/200% IMPOSTA (art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997)

VERIFICATO TELEMAT. PRESENTAZIONE ALL'AdE		
CASO DI EMISSIONE DI FATTURA CON DICHIARAZIONE DI INTENTO OLTRE IL LIMITE DEL PLAFOND DISPONIBILE	SANZIONE DAL 100 AL 200% dell'Iva per emissione di fattura NI in mancanza di dichiarazione di intento, oltre a SANZIONE E INTERESSI PER EVENTUALE RITARDATO VERSAMENTO DELL'IVA (art. 7, co. 3, D.Lgs. 471/1997).	SANZIONE DAL 100 AL 200% dell'Iva per emissione di fattura NI in mancanza di dichiarazione di intento, oltre a SANZIONE E INTERESSI PER EVENTUALE RITARDATO VERSAMENTO DELL'IVA (art. 7, co. 3, D.Lgs. 471/1997).

1.4. Giurisprudenza di merito

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5711 depositata il 13 febbraio 2020.	<p>Commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il contribuente che effettua cessioni di beni non imponibili a seguito di falsa dichiarazione di intenti del cliente, se gestisce di fatto il trasporto della merce e utilizza doppi documenti.</p> <p>Nei confronti del rappresentante legale di una S.r.l. veniva eseguito un sequestro per equivalente ritenendo sussistente, secondo l'ipotesi accusatoria, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. L'impresa avrebbe effettuato cessioni di beni nei confronti di alcune aziende senza esposizione di IVA, mediante la falsa attestazione dello status di esportatore abituale degli acquirenti. Di conseguenza sarebbero stati indicati nelle dichiarazioni IVA di vari anni operazioni commerciali imponibili per importi di gran lunga inferiori al reale volume d'affari, realizzando così un'ingente evasione di imposta.</p>
Corte di Cassazione, Sentenza n. 1988 del 24 gennaio 2019	<p>La società accertata ha omesso il controllo "critico" della documentazione ricevuta dai cessionari e non l'ha integrata con ulteriori interrogazioni da banche dati pubbliche – Utile questa sentenza per comprendere alcuni rilevanti aspetti in tema di esportatori abituali e presupposti soggettivi di partecipazione alle frodi, anche in caso di operazioni soggettivamente inesistenti - In caso di cessioni all'esportazione nei confronti di esportatori abituali, la non imponibilità Iva non è subordinata alla sola dichiarazione d'intento, occorrendo che il cedente dimostri <u>l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'eventuale attività fraudolenta</u>, ossia di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere. In caso, poi, di operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente che invochi la propria buona fede deve, comunque, provare di aver rispettato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, essendo irrilevante la regolarità della contabilità e dei pagamenti, e anche la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.</p>

2. Nuovo rigo VA16: i versamenti sospesi per il COVID-19

Tra le diverse novità che possiamo riscontrare nel modello dichiarativo IVA 2021 (anno 2020) vi è quella presente nel quadro VA, sezione 2, dove è stato inserito il **nuovo rigo VA16** riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di **sospensione dei versamenti**, emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19					
Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
1		3		5	
2	,00	4	,00	6	,00
VA16					
7	,00	9	,00	11	,00
8		10		12	
13	,00	15	,00	17	,00
14		16		18	

Si tratta, in sostanza, di quei soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i **versamenti IVA** (compreso il saldo 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.

In particolare, va indicato:

nel campo 1	→	il codice desunto dalla "Tabella versamenti sospesi COVID-19" posta in Appendice;
nel campo 2	→	l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

Nel **campo 1**, andremo, quindi, ad indicare:

Il codice 2	<p>Se si tratta di soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020 – cioè nella Regione Lombardia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. <p>Nella Regione Veneto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vo'. 	<p>Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020, il DM 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.</p>
--------------------	--	---

Il codice 4	Se si tratta di soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma, sono sospesi i termini dei versamenti relativi <u>all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.</u> I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.
Il codice 5	Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, lett. b) del DL n. 18, del 17 marzo 2020 (es. federazioni sportive, ecc.)	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, lett. b), del DL n. 18 del 17 marzo 2020, sono sospesi i termini dei versamenti <u>IVA in scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020.</u> I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.
Il codice 6	Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con <u>ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019</u> (art. 62, c. 2, D.L. n. 18/2020) Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, c. 3, D.L. n. 18/2020)	Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto nel periodo compreso <u>tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.</u> Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza , la sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.
Il codice 7	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)	Sono sospesi per il mese di aprile 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per: <ul style="list-style-type: none"> ↘ i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019; ↘ i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 % nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;

		<ul style="list-style-type: none"> ↘ i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
<p>Il Codice 8</p>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)</p>	<p>Sono sospesi per il mese di maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019; ↘ i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 % nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019; ↘ i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019
<p>Il codice 9</p>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno <u>intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019</u> (art. 18, c. 1, 3, 5 e 6, D.L. n. 23/2020)</p>	<p>Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019; ↘ i soggetti per i quali si verificano contestualmente le condizioni indicate ai precedenti codici evento 7 e 8.
<p>Il codice 12</p>	<p>Soggetti esercenti attività economiche varie - Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di Novembre 2020 (art. 13-ter D.L. n. 137/2020)</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di novembre 2020 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio

		<p>fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis D.L. n. 137/2020; ↘ i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 del D.L. n. 137/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.
<p>Il Codice 13</p>	<p>Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel <u>mese di Dicembre 2020</u> (art. 13- quater D.L. n. 137/2020)</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che scadono nel <u>mese di dicembre 2020</u> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; ↘ i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019; ↘ i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; ↘ i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi

		<p>degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020;</p> <p>↳ i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 del D.L. n. 137/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.</p>
--	--	--

I soggetti che nel corso del periodo d'imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni **devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi** in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.



ATTENZIONE! - I soggetti che hanno fruito della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti IVA per effetto dell'emergenza sanitaria devono comunque indicare nei **quadri VH e VP**, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli **importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell'acconto**.

Si ricorda che andrà compilato il **quadro VQ**, ove è stata prevista la **nuova colonna 7**, riguardante l'ammontare **dell'IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali**, nel periodo compreso tra:

- il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019
- e la data di presentazione della dichiarazione per il 2020.

QUADRO VQ		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo		IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	
VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		1	2	3	4	5	6
Anno		<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
VQ1	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 Versamenti sospesi per eventi eccezionali <input type="text" value="0,00"/>		8 Credito maturato <input type="text" value="0,00"/>	
	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento						
Codice fiscale		9 <input type="text"/>		Modulo	10 <input type="text"/>	Gruppo	11 <input type="text"/>

Il rigo **VA16** sembra essere un quadro solo di **monitoraggio**, non avendo alcuna conseguenza sul **quadro VL**. I versamenti rinviati sono sostanzialmente **omessi versamenti**, che possono ostacolare la possibilità di utilizzare il credito che scaturisce dal modello di dichiarazione Iva.

Nel rigo **VL 30**:

VL30 Ammontare IVA periodica		1		,00	
2	IVA periodica dovuta	3	IVA periodica versata	4	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità
	,00		,00		,00
				5	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
					,00

- nel **campo 2** va indicato l'ammontare complessivo **dell'Iva periodica dovuta** (che emerge dalle singole liquidazioni periodiche, oltre che l'importo dell'acconto Iva);
- in **colonna 3, 4 e 5** va indicato l'importo **dell'imposta relativa al 2020 versata** sino al momento della presentazione della dichiarazione, spontaneamente alle specifiche scadenze (anche con ravvedimento operoso), **a seguito di comunicazioni di:**
 - **irregolarità ex articolo 54-bis** scaturenti dalla liquidazione, dalle LIPE presentate ("9001", al netto di sanzioni ed interessi),
 - nonché a seguito della **notifica di cartelle di pagamento**.
- In **colonna 1** va indicato l'importo maggiore tra:
 - l'imposta dovuta
 - e l'imposta versata.

In relazione al credito annuale, le istruzioni del **rigo VL 33** chiariscono che nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, è necessario tener conto esclusivamente dei **versamenti effettuati**.

VL32 IVA A DEBITO	,00
ovvero	
VL33 IVA A CREDITO	,00



OSSERVA - Di conseguenza, se l'imposta che scaturisce dalle **liquidazioni periodiche** risulta essere interamente versata, il **credito che scaturisce dal rigo VL33, sarà l'effettivo credito maturato in dichiarazione** (es. per un trimestrale sarà pari al credito del quarto trimestre, posto che non vi siano altri effetti correttivi della detrazione, come un cambio di pro-rata o una rettifica), mentre se tale imposta **non è stata versata** (parzialmente o totalmente) **il credito sarà ridotto in maniera corrispondente**.

Infatti, secondo le indicazioni fornite nell'**istanza di interpello n. 449 del 30.10.2019**, il **credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti**, anche se a distanza di anni.

Il **credito annuale "bloccato" a seguito di tali omessi versamenti tornerà disponibile in sede di compilazione delle dichiarazioni Iva delle prossime annualità**, tramite la compilazione del **quadro VQ**, dopo il versamento dell'imposta relativa al periodo d'imposta 2020 per ottemperare alle richieste recate da **avvisi di irregolarità** o da **cartelle di pagamento**.

QUADRO VQ VERSAMENTI PERIODICI OMESSI	Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
	1	2	3	4
		,00	,00	,00
VQ1	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
	5	6	7	8
	,00	,00	,00	,00
	9 Codice fiscale		10 Modulo	11 Gruppo

Rispetto allo scorso anno, il 2020 è caratterizzato dai mancati versamenti concessi dalle **sospensioni "Covid"**.



NOTA BENE - I versamenti non effettuati grazie al rinvio disposto normativamente vengono di fatto equiparati a versamenti non effettuati, in violazione degli obblighi di legge.

Essi non dovrebbero comportare la compressione al diritto di utilizzare un credito scaturente dal modello dichiarativo.



*Dal punto di vista compilativo, man mano che si esauriranno le sospensioni Covid, quando verranno fatti nel 2021, i versamenti Iva 2020, dove dovranno essere indicati per recuperare il **credito annuale 2020**?*

O nella dichiarazione Iva 2022, inserendo tali importi nel **quadro VQ**, con la conseguenza che il credito annuale 2020 sarà utilizzabile solo nel corso del 2022 (il quadro VQ è destinato tuttavia, ai versamenti non spontanei, ma solo in seguito alla notifica di avvisi di irregolarità o di cartelle), o trattandosi comunque di **versamenti spontanei** questi dovrebbero essere indicati nella **colonna 3 del rigo VL30**, con la conseguenza che i versamenti effettuati successivamente alla presentazione della Dichiarazione, porterebbero alla necessità di presentare una **dichiarazione Iva 2021 integrativa**.

3. Cessioni di beni "ad aliquota zero"

Tra le altre novità della Dichiarazione IVA per il 2020, nel **rigo VE33**, dedicato alle operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR 633/72, compaiono quest'anno anche le operazioni esenti con diritto alla detrazione dell'imposta, disciplinate dall'art. 124 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020).

VE33 Operazioni esenti ,00



OSSERVA - Si tratta delle cessioni ad "**aliquota zero**" per i beni destinati al contenimento e alla gestione della diffusione del COVID-19, individuati dallo stesso art. 124 del DL 34/2020 (ventilatori polmonari, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, termometri, detergenti disinfettanti per mani, soluzioni idroalcoliche in litri, ecc.).

Nel **rigo VF34**, inoltre, è previsto un **rigo ad hoc**, per i soggetti passivi che effettuino **operazioni esenti "non occasionali"**. In tale rigo è introdotto il **nuovo campo 9** dove includere le **cessioni di beni ad "aliquota zero" per il contrasto del COVID-19**, quali operazioni esenti che attribuiscono il **diritto alla detrazione** dell'imposta.

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
1	2	3	4
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. a)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
,00	,00	,00	,00
VF34			
5	6	7	8
Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
,00	,00	,00	,00
9	10		
Operazioni esenti art. 124 d.l. 34/2020	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		
,00	%		



RICORDA - A causa della pandemia in atto, il Decreto Rilancio (art. 124, Dl n. 34/2020) ha disposto, in deroga alle regole ordinarie, per le cessioni di determinati beni necessari per il contenimento e la gestione di tale situazione, elencati nella stessa disposizione, effettuate entro il 31 dicembre 2020:

- l'**esenzione dall'applicazione dell'IVA** con diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte (c.d. aliquota zero);
- per gli stessi beni, tramite l'inserimento nella Tabella A, parte II-bis, allegata Dpr n. 633/1972, dell'art. 1-ter.1., a regime, l'**applicazione dell'aliquota ridotta del 5%**.



Nell'articolo 124, comma 1, sono indicati i seguenti beni:

1. ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
2. monitor multi parametrico anche da trasporto;
3. pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
4. tubi endotracheali;
5. caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
6. maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione;
7. umidificatori;

8. laringoscopi;
9. strumentazione per accesso vascolare;
10. aspiratore elettrico;
11. centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
12. ecotomografo portatile;
13. elettrocardiografo;
14. tomografo computerizzato;
15. mascherine chirurgiche;
16. mascherine Ffp2 e Ffp3;
17. articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
18. termometri;
19. detergenti disinfettanti per mani;
20. dispenser a muro per disinfettanti;
21. soluzione idroalcolica in litri;
22. perossido al 3 per cento in litri;
23. carrelli per emergenza;
24. estrattori RNA;
25. strumentazione per diagnostica per COVID19;
26. tamponi per analisi cliniche;
27. provette sterili;
28. attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Si veda la CM 26/e/2020 per eventuali approfondimenti.

4. Il quadro VO: opzione per il regime speciale dell'oleoturismo

Segnaliamo anche la compilazione della dichiarazione annuale per gli imprenditori agricoli che hanno applicato il **regime speciale dedicato all'attività di oleoturismo** (L. 160/2019), analogamente a quanto già previsto per l'**enoturismo** (inserimento della nuova casella 10 nel **campo VF30** e previsione del **nuovo rigo VO36** ai fini dell'opzione per il regime ordinario).

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
* agenzie di viaggio	1		
* beni usati	2		
* operazioni esenti	3		
* agriturismo	4		
* associazioni operanti in agricoltura	5		
* spettacoli viaggiatori e contribuenti minori	6		
* attività agricole connesse	7		
* imprese agricole	8		
* enoturismo	9		
* oleoturismo	10		

5. Il quadro VO: opzioni e revoche

COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI O REVOCHE – SEZIONE I QUADRO VO		DURATA OPZIONE
RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI Art. 19 bis2, comma 4	Rigo VO1	La casella 1 va barrata dal contribuente che a decorrere dal 2020 ha optato per la rettifica della detrazione relativa all'acquisto di beni ammortizzabili nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, <u>anche se la variazione della percentuale di detrazione non è stata superiore a dieci punti.</u> Tale opzione vincola il contribuente per 5 anni (10 anni se la rettifica riguarda un bene immobile).
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI Art. 7, D.P.R. 14.10.1999, n. 542	Rigo VO2	La casella 1 va barrata dagli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi che nell'anno 2020 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro • o non superiore a 700.000 euro se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività e che hanno effettuato nel 2020 sia le liquidazioni che i versamenti periodici IVA con <u>cadenza trimestrale anziché mensile.</u> NOTA BENE - Si ricorda che nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi si rende applicabile, ai fini dell'opzione, il limite di 700.000 euro. Il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%. Va barrata per comunicare la revoca dell'opzione. L'opzione, vincolante per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non venga revocata sempreché permangano i citati presupposti.
AGRICOLTURA	Rigo VO3 Art. 34, comma 6	RINUNCIA AL REGIME DI ESONERO. La casella 1 va barrata dai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6, dell'art. 34, cioè con <u>volume d'affari non superiore a 7.000 euro, che hanno rinunciato dal 2020 all'esonero</u> dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ad eccezione dell'obbligo di conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali. La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che dal 2020 hanno revocato la rinuncia al regime di esonero. La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

	<p>Rigo VO3 Art. 34, comma 11</p>	<p>APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NEI MODI ORDINARI. La casella 3 deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno applicato l'imposta nei modi ordinari a partire dal periodo d'imposta 2020. Detta opzione è consentita anche ai produttori agricoli esonerati i quali, se vogliono applicare l'imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare anche la casella 1 (rinuncia al regime di esonero). La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2020, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.</p>	<p>L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.</p>
	<p>Rigo VO3 Art. 34-bis</p>	<p>APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NEI MODI ORDINARI. La casella 5 deve essere barrata dai produttori agricoli che, a partire dal periodo d'imposta 2020, hanno applicato per le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di fornitura di servizi l'IVA nei modi ordinari in luogo del regime speciale previsto dall'art. 34-bis. La casella 6 deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2020, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.</p>	<p>L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.</p>
<p>ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ Art. 36, 3° c.</p>	<p>Rigo VO4</p>	<p>La casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che a decorrere dal 2020, esercitando più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, comunicano di aver optato per il suddetto anno per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 36, 3° comma. La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 2020, la revoca dell'opzione.</p>	<p>L'opzione esercitata ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.</p>
<p>DISPENSA PER LE OPERAZIONI ESENTI Art. 36-bis, 3° comma</p>	<p>Rigo VO5</p>	<p>La casella 1 va barrata dai contribuenti che comunicano di essersi avvalsi, a decorrere dal 2020, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti elencate all'art. 10, fatta eccezione per quelle esenti indicate ai numeri 11, 18 e 19 dello stesso art.10. La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 2020, la revoca dell'opzione.</p>	<p>L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio e comporta la totale indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni.</p>
	<p>Rigo VO6</p>	<p>La casella 1 deve essere barrata dagli editori che comunicano di aver optato dal 2020, per ciascuna testata o titolo, ovvero per ciascun numero, per il</p>	<p>Tale opzione, se è effettuata per l'intera testata o</p>

<p>EDITORIA Art. 74, 1° comma</p> <ul style="list-style-type: none"> • CM n. 23 del 24/7/2014; • CM n. 328/E del 24/12/1997; • CM n. 209/E del 27/8/1998; • Art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 56 del 1998; • Art. 6, comma 7, lett. a), della legge n. 133 del 1999; • Art. 52, comma 75, della legge n. 448 del 2001. 		<p>sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute.</p> <p>La casella 2 deve essere barrata dagli editori che comunicano di aver revocato a partire dal 2020 l'opzione per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute con riferimento a ciascuna testata o titolo.</p>	<p>titolo, <u>ha effetto fino a quando non è revocata</u> ed è comunque <u>vincolante per tre anni.</u></p> <p>Se, invece, l'opzione è effettuata per il singolo numero, essa è vincolante limitatamente al numero stesso e può essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno.</p>
<p>ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO – Richiesta di applicazione del regime ordinario – Art. 74, 6° comma</p>	<p>Rigo V07</p>	<p>La casella 1 va barrata dagli esercenti le attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, di cui al sesto comma dell'art. 74, che comunicano di <u>aver optato dall'anno 2020</u> per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.</p> <p>La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata.</p>	<p>Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata.</p>
<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI – Art. 38, comma 6, d.l. 331/1993</p>	<p>Rigo V08</p>	<p>L'opzione riguarda i soggetti indicati nell'art. 38, comma quinto, lett. c), del d.l. n. 331 del 1993 e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contribuenti che effettuano operazioni esenti che comportano la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti; • produttori agricoli fruitori del regime speciale di cui all'art. 34; • enti, organizzazioni ed altri organismi, non commerciali, non soggetti passivi d'imposta. La casella 1 deve essere barrata dai detti soggetti che comunicano di aver optato, a decorrere dal 2020, per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari. <p>Si ricorda che la predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari, anche per cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuati nel 2018, non ha</p>	<p>L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, e sempreché ne permangano i presupposti.</p>

		<p>superato 10.000 euro.</p> <p>La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendano comunicare la revoca dell'opzione esercitata in precedenza.</p>	
<p>CESSIONI DI BENI USATI Art. 36, d.l. n. 41 del 1995</p>	<p>Rigo V09</p>	<p>Art. 36, comma 2 - APPLICAZIONE DEL METODO ORDINARIO (O ANALITICO) DEL MARGINE.</p> <p>La casella 1 deve essere barrata se il contribuente ha esercitato l'opzione, a decorrere dal 2020, per l'applicazione del metodo ordinario (o analitico) del margine, anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari).</p> <p>La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca della predetta opzione.</p>	<p>Tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.</p>
		<p>Art. 36, comma 3 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA.</p> <p>La casella 2 va barrata dai contribuenti che devono comunicare di aver applicato nel 2020 il regime ordinario dell'IVA, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine.</p> <p>L'applicazione per talune cessioni dell'imposta nei modi ordinari ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del d.l. n. 41/95, consente la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti solo con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata al regime ordinario e previa annotazione nel registro previsto dall'art. 25.</p> <p>In tal caso, qualora l'acquisto e la corrispondente cessione siano stati effettuati in periodi d'imposta diversi, l'ammontare dell'acquisto dovrà essere compreso nel rigo VF16, campo 1, della dichiarazione relativa all'anno in cui questo è stato annotato in quanto non detraibile; nella dichiarazione invece relativa al periodo d'imposta nel quale è stata effettuata la corrispondente cessione in regime ordinario IVA, che costituisce il presupposto per la detrazione dell'imposta dei relativi acquisti, l'ammontare dell'operazione passiva va indicato nel quadro VF sia in corrispondenza della relativa aliquota ai fini della detrazione, sia nel rigo VF22 (imponibile degli acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno nel quale è stata effettuata</p>	

		<p>la corrispondente cessione) per consentire di sottrarre dal volume degli acquisti il corrispondente importo già esposto nel rigo VF16, campo 1, della precedente dichiarazione.</p>	
		<p>Art. 36, comma 6 - PASSAGGIO DAL METODO GLOBALE DI DETERMINAZIONE DEL MARGINE AL METODO ORDINARIO (O ANALITICO).</p> <p>La casella 3 deve essere barrata se il contribuente ha optato, dal 2020, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico) previsto dal citato art. 36, primo comma.</p> <p>La casella 5 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca della predetta opzione.</p>	<p>Anche tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.</p>
<p>E-COMMERCE - Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.</p> <p>Art. 41, c.1, lett. b), d.l. n. 331 del 1993</p>	<p>Rigo VO10</p>	<p>I contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, i quali hanno effettuato <u>nell'anno precedente</u> cessioni in altro Stato membro per un importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non superiore a 100.000 euro • o l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato, esercitano l'opzione, a partire dal 2020, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni barrando la casella corrispondente. <p>Si fa presente che devono essere barrate le caselle concernenti le opzioni e le revoche corrispondenti agli Stati per i quali si è esercitata la scelta, contraddistinte dal codice ISO.</p> <p>L'art. 20, 2°c. , del DM 24 dicembre 1993, che disciplina i rapporti di scambio tra ITALIA e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino.</p> <p>Le caselle indicate al rigo VO11 vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2020 intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente richiesta.</p>	<p>Le suddette opzioni hanno effetto a partire dal 2020 e sono valide fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.</p>
<p>CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI</p> <p>Art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100 del</p>	<p>Rigo VO12,</p>	<p>La casella 1 va barrata dai contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art.1, comma 3, del d.P.R. n. 100 /98.</p> <p>Tale opzione può essere esercitata esclusivamente</p>	<p>L'opzione in questione ha la durata minima di un anno solare e resta valida fino a</p>

1998		dai contribuenti che eseguono le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, i quali possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (CM n. 29 del 10 giugno 1991). La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.	revoca.
APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO Art. 10, n. 11	Rigo VO13	Il rigo è riservato ai soggetti che producono o commercializzano oro da investimento ovvero trasformano oro in oro da investimento e che comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA sulle cessioni di oro da investimento in luogo dell'esenzione. I soggetti che producono, trasformano o commercializzano oro da investimento possono esercitare l'opzione in relazione alle singole operazioni, ovviamente senza vincolo triennale, barrando la casella 1 del presente rigo. Gli stessi soggetti, possono optare, per tutte le operazioni relative al commercio di oro da investimento barrando la casella 2. La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione di cui alla casella 2. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione relativamente alla singola operazione può essere effettuata dall'intermediario, barrando la casella 4.	Quest'ultima opzione vincola il contribuente per almeno un triennio ed è valida fino a revoca, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. del 10 novembre 1997, n. 442.
APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO DELL'IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI Art. 74-quater, comma 5	Rigo VO14	La casella 1 va barrata dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché da quelli che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro che comunicano di aver optato dall'anno 2020 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. Si ricorda che il regime agevolativo cessa di avere applicazione a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite di 25.822,84 euro. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.	Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata.
Regime IVA per	Rigo	La casella 1 deve essere barrata dai soggetti che	L'opzione è

<p>cassa Art. 32-bis, DL n. 83 del 2012</p>	<p>VO15</p>	<p>comunicano di aver optato a decorrere dal 1° gennaio 2020 per il regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del DL 22 giugno 2012, n. 83. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.</p>	<p>vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.</p>
--	--------------------	--	---

6. Nuovo rigo VO16: opzione per l'iva nei servizi elettronici

Nel nuovo modello di dichiarazione annuale, vi è da segnalare l'introduzione di un apposito rigo (**rigo VO16**) dedicato ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione e **servizi elettronici** (servizi "TTE") ai sensi dell'art. 7-octies del DPR 633/72.

Nel **rigo VO26 casella 2** si comunica la revoca all'opzione per l'applicazione dell'IVA nell'altro Stato membro, in precedenza esercitata.



INFORMA - Lo speciale criterio di **territorialità IVA**, introdotto nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 45/2020 (valido già dal 1° gennaio 2019, grazie alla direttiva 2017/2455/Ue) consente ai soggetti passivi nazionali di **optare per l'applicazione dell'imposta nello Stato membro dell'Unione europea ove è domiciliato** (o residente senza domicilio all'estero) **il committente del servizio**. Nel rigo **VO16** il contribuente può individuare il singolo Stato membro di destinazione del servizio prestato.

<p>VO16 PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7-octies)</p>	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
	<input type="checkbox"/>														
	Opzioni	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR	
	<input type="checkbox"/>														

L'opzione riguarda i soggetti passivi che hanno effettuato nell'anno precedente prestazioni di servizi "TTE" per un importo non superiore a 10.000 euro e che esercitano, **a partire dal 2020, l'opzione per l'applicazione dell'IVA nello Stato del committente.**

L'**opzione** ha effetto sino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni, sempreché ne permangano i presupposti.

7. Il credito IVA: compensazione e casi critici

7.1. Gestione del credito IVA

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato **a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge**. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell'art. 10 del DL n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del **visto di conformità nella dichiarazione**.

In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far **sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile**.



NOTA BENE - Il limite è elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative dall'art. 4, comma 11-novies, del DL n. 3 del 2015.

SOCIETÀ DI COMODO

Si ricorda che ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società e gli **enti di comodo** il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.



Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la CM n. 25 del 4 maggio 2007, l'ultimo periodo del citato comma 4, dell'art. 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la **perdita definitiva del credito IVA annuale** per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

- ↘ società di comodo, oltre che nel 2020, anche nel 2018 e nel 2019;
- ↘ società che nel triennio 2018 - 2020 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Vi sono dei casi in cui la compensazione è più critica. Esaminiamo i più interessanti.

7.2. Caso 1 - Riporto del credito IVA, in caso di dichiarazione IVA omessa

Nel caso di dichiarazione IVA omessa, o considerata tale in quanto trasmessa oltre i 90 giorni dal termine ordinario, il contribuente potrebbe dover innescare un contenzioso con l'Agenzia Entrate, nonostante la spettanza di tale credito sia ormai pacifica in giurisprudenza (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757, Cass. 25 gennaio 2017 n. 1962, Cass. 7 luglio 2020 n. 14055).

Alcune pronunce contrarie (Sent. Cass. 31 luglio 2019 n. 20573) hanno riaperto il dibattito.



L'Agenzia delle Entrate, nella RM n. 82 del 24 dicembre 2020, ha specificato che, nel caso esposto:



il credito può essere riconosciuto a seguito di formale **domanda di rimborso** (ex art.30-ter del DPR 633/72);



se viene comunque **riportato a nuovo**, nel momento in cui giunge l'avviso bonario è possibile, documentando l'esistenza del credito, definire l'avviso stesso ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 462/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni del 30% a 1/3 (viene **riconosciuto il credito** per evitare che il contribuente paghi quanto intimato con il bonario per poi chiedere il rimborso - CM 21/E del 2013).

Nella RM 82 del 2020 era stato chiesto se il credito deve essere domandato a rimborso o se possa essere riportato a nuovo e l'Agenzia ha risposto specificando implicitamente che non è considerata domanda di rimborso quella contenuta nella **dichiarazione ultra tardiva**.

Sembra quindi che il contribuente non possa, autonomamente, definire la propria posizione con il **ravvedimento operoso**. In questo caso, occorrerebbe versare le sanzioni del 30% ridotte e gli interessi legali, senza la necessità di riversare il credito che è stato **compensato** nel frattempo.

Negare il ravvedimento operoso deriva dal fatto che è necessaria una istruttoria, di esclusiva competenza dell'Ufficio, diretta ad accertare l'esistenza contabile del credito. Ciò può essere oggetto di **successivo controllo** ad opera dell'Ufficio stesso.

7.3. Caso 2 – Chi appone il visto è colui che predisporre e trasmette la dichiarazione



L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che vige l'**obbligo di identità soggettiva** tra:

- chi appone il visto di conformità
- e chi predisporre e trasmette la dichiarazione,

e con riferimento alle condotte già poste in essere prima del 29.11.2019, l'applicazione delle sanzioni sarà valutata caso per caso in relazione alla sussistenza di obiettive condizioni di incertezza (RM 99/E/2019).

Infatti, l'art. 23 del DM 31 maggio 1999 n. 164 stabilisce che:



i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili;



le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.



Tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione dei crediti IVA, nonché per i rimborsi IVA, l'Agenzia delle Entrate (CM 23 dicembre 2009 n. 57 § 6.1, CM. 25 settembre 2014 n. 28 § 3 e CM 30 dicembre 2014 n. 32 § 2.2.1) ha chiarito che, nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che **non può apporre il visto di conformità (es. tributarista)**, il contribuente può comunque rivolgersi a un professionista abilitato all'apposizione del visto, il quale è tenuto a:

- svolgere i previsti controlli ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DM 164/99;
- predisporre la dichiarazione.



NOTA BENE - Il contribuente deve quindi esibire al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.



Il comma 3-bis dell'art. 3 del DPR 322/98, stabilisce che i soggetti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. **L'obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispose e trasmette la dichiarazione è quindi necessario.**

In caso di violazione, il **contribuente**:



è sanzionabile con la sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione in violazione dell'art. 10 del DL 78/2009 o dell'art. 1, comma 574 della L. 147/2013, come previsto dall'art. 13, comma 4 del D.Lgs. 471/97, con applicazione quindi



deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA, ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 633/72.

Inoltre, il DL 50/2017 ha modificato l'art. 10 del DL 78/2009 e l'art.1 della L. 147/2013, stabilendo che in caso di **utilizzo in compensazione di crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità**, l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell'ammontare dei medesimi crediti e dei relativi interessi.

Inoltre, d'altro canto, il soggetto che ha apposto il visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso, subirà le sanzioni dell'art. 39 del D.Lgs. 241/97, in **materia di rilascio infedele del visto di conformità**.

Con riferimento alle condotte già poste in essere prima del 29.11.2019, gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 3 dell'art. 10 della L. 212/2000 (**sulla tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente**) e del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 472/97, secondo cui *"non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza ... dei modelli per la dichiarazione ..."*

7.4. Caso 3 - Casi nei quali il visto di conformità non si considera validamente rilasciato

Il visto di conformità non si considera validamente rilasciato, tra gli altri, nei seguenti tre casi:

1

il **professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell'elenco informatizzato** dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate: [link](#);

2

il **professionista che lo rilascia è iscritto nel suddetto elenco ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica** (firmatario della sezione "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA");

3

il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco in esame, ma non risulta "**collegato**" con l'associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

1

In relazione alla fattispecie di cui al suddetto **primo punto**, le **verifiche** introdotte dall'Agenzia delle Entrate in fase di ricezione telematica delle dichiarazioni accertano:

- l'assenza del codice fiscale del professionista che ha rilasciato il visto di conformità nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni Regionali;
- la presenza del nominativo del professionista nel predetto elenco, ma in stato "NON ATTIVO".

In tali casi, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel in seguito al positivo esito della trasmissione della dichiarazione darà informazione circa l'irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un **apposito messaggio** inserito nella sezione "**SEGNALAZIONI**" della ricevuta stessa.

Di tale irregolarità verrà data comunicazione anche alla **Direzione Regionale** competente per territorio dell'Agenzia delle Entrate, la quale avrà a disposizione anche una nuova funzione nei propri applicativi in cui saranno visibili i codici fiscali dei professionisti che hanno vistato le dichiarazioni pur non essendo presenti nell'elenco informatizzato o che, seppur presenti, sono risultati "non attivi".

2

Per quanto concerne la **seconda fattispecie** sopra citata, il visto di conformità è considerato irregolare qualora il professionista che lo rilascia, pur risultando "ATTIVO" nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni Regionali, **non coincida con la persona fisica che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica**.

Anche per tale fattispecie, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel darà informazione circa l'irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un **apposito messaggio** inserito nella sezione "**SEGNALAZIONI**" della ricevuta stessa. Tale irregolarità non verrà invece segnalata alla Direzione Regionale competente per territorio dell'Agenzia delle Entrate, in quanto non riguarda i dati presenti nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati

3

Con riferimento infine alla **terza ipotesi** suindicata, la non coincidenza tra il soggetto che trasmette la dichiarazione e il professionista che appone il visto di conformità è possibile soltanto qualora quest'ultimo risulti "**collegato**" con uno dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione (**associazione professionale, società di servizi o società tra professionisti**). Al riguardo, **nessuna verifica** è stata prevista in fase di ricezione delle dichiarazioni, per cui il controllo sulla regolarità del rilascio del visto di conformità è demandato, come in precedenza, **alla Direzione Regionale competente per territorio**.



NOTA BENE - Qualora il visto di conformità venga apposto per consentire la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 euro annui (ex art. 10 del DL 78/2009 e art. 1 comma 574 della L. 147/2013), in uno dei casi visti, esso è irregolare e la sanzione applicabile è quella per **indebita compensazione di crediti esistenti, pari al 30% del credito utilizzato** (art. 13 comma 4 del D.Lgs. 471/97).

7.5. Caso 4 – Vistatore: un associato dello studio professionale

Un professionista legittimato a rilasciare il visto, privo di partita Iva e senza abilitazione telematica alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali – Entratel - che opera nell'ambito di un'associazione professionale, può rilasciare il visto di conformità. Il professionista che esercita l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di un'associazione professionale, in cui **però almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati nell'art. 3, comma 3, lettere a) e b) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 32216**, può essere abilitato a rilasciare il visto di conformità, e quindi può rilasciarlo, a condizione che il possesso della partita IVA e dell'autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – **Entratel - sussistano in capo all'associazione professionale.**



ATTENZIONE! - Può apporre i visti di conformità il solo professionista abilitato al rilascio degli stessi. Ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente abilitato non può apporre i visti di conformità.

7.6. Caso 5 – Vistatore: un socio di una società di servizi

Un professionista è legittimato a rilasciare il visto, in possesso di partita Iva e senza abilitazione telematica alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali – Entratel - se si avvale di una società di servizi. Il professionista in possesso della partita IVA che si avvale di una società di servizi, **di cui però è necessario posseda la maggioranza assoluta del capitale sociale**, può rilasciare il visto di conformità a condizione che il requisito del possesso dell'autorizzazione alla trasmissione telematica – Entratel - sussista in capo alla società di servizi posseduta.



NOTA BENE - Per l'attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista con partita IVA non può avvalersi di una società di servizi.

7.7. Caso 6 – Vistatore: un professionista commercialista, dipendente di una società di servizi

Il professionista iscritto nell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell'Ordine dei consulenti del lavoro, sprovvisto di partita IVA ma dipendente di una società di servizi di cui all'art. 2 del decreto 18 febbraio 1999 può rilasciare il visto di conformità. Il possesso dell'autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel deve sussistere in capo alla società di servizi presso cui il professionista lavora.

7.8. Caso 7 – Polizza di studio/società di servizi utilizzata dal Vistatore

Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio; è necessario, però, che la polizza stipulata a favore dello studio associato preveda **un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale mediante l'apposizione del visto di conformità con l'indicazione del professionista abilitato allo svolgimento di questa specifica attività**. Anche in questo caso la polizza dovrà rispettare le condizioni di garanzia standard. Il massimale non potrà essere inferiore a euro 3.000.000 e comunque adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie che rilascia il professionista associato.



INFORMA - Il professionista che si avvale o lavora come dipendente di una società di servizi può sottoscrivere un proprio contratto di assicurazione o utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, se il contratto si configura come un contratto a favore di terzo, fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste dalla norma. Nella polizza andranno, di conseguenza, indicate anche le generalità del professionista.

7.9. Caso 8 – Momento a partire dal quale il vistatore può apporre il visto

La Direzione Regionale, competente in base al domicilio fiscale del professionista, verifica il contenuto della comunicazione da questi resa e accerta la regolarità della documentazione prodotta, di conseguenza inserisce il nominativo del professionista in un apposito data base chiamato "elenco informatizzato" dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. La possibilità di apporre il visto inizia a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione. Nel caso di riscontro di carenze o irregolarità, il professionista è informato dalla Direzione Regionale competente al fine di integrare o regolarizzare la comunicazione prodotta.



OSSERVA - In caso di **intervenute modifiche** di quanto già dichiarato o documentato con la comunicazione resa ai sensi dell'art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, il professionista è tenuto a comunicare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate le variazioni dei dati, degli elementi e degli atti, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si sono verificati.

Per poter mantenere la propria iscrizione nell'elenco informatizzato il professionista è tenuto a far pervenire alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate, periodicamente ed entro il riferito termine di 30 giorni, il **rinnovo della polizza assicurativa o l'attestato di pagamento** del premio, nel caso in cui il premio relativo alla polizza sia suddiviso in rate.

Il professionista deve inoltre attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza.

L'inserimento nella procedura "**Elenco informatizzato**" di ogni nuovo elemento, compreso quello dell'aggiornamento della polizza assicurativa, costituisce nuova comunicazione.

7.10. Caso 9 - I controlli del vistatore

Quali sono i controlli che il professionista è tenuto ad eseguire prima di rilasciare il visto sulle compensazioni dei crediti IVA?

Ai fini della compensazione del credito IVA, il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare:

- ➔ la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- ➔ la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- ➔ la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Nello specifico, il professionista abilitato dovrà verificare la sussistenza, in capo al contribuente, di una delle fattispecie idonee a generare l'eccedenza di imposta (**check list**).

Si riporta di seguito la **check list 2021 – anno 2020**.

7.11. CHECK LIST - VISTO CONFORMITÀ CREDITO IVA (CM 57/E/2009)
ATTESTAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL "CERTIFICATORE"

Si rammenta che l'apposizione del visto di conformità al modello IVA 2021 (anno 2020) è necessaria:

1. per l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale di importo superiore a € 5.000 (elevato ad € 50.000 per le cd. "start-up" innovative di cui all'art. 25, D.L. n. 179/2012);
2. per richiedere il rimborso del credito IVA di importo superiore a € 30.000, senza prestazione della garanzia.

CONTRIBUENTE

Numero partita IVA

Codice attività:	
Descrizione attività:	

	SI	NO	NOTE
Start-up innovativa ex art. 25, D.L. n. 179/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CONTROLLO CODICE ATTIVITÀ	SI	NO	NOTE
Il codice attività indicato nel mod. IVA 2021 (quadro VA, rigo VA2) corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il codice attività indicato nel mod. IVA 2021 (quadro VA, rigo VA2) corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CONTROLLO SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE AI FINI IVA	
Le scritture sono tenute:	
▪ dal professionista	<input type="checkbox"/>
▪ da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità del professionista	<input type="checkbox"/>
▪ direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista	<input type="checkbox"/>
▪ dal CAF imprese	<input type="checkbox"/>
▪ da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF	<input type="checkbox"/>
▪ da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)	<input type="checkbox"/>

Le scritture contabili ai fini IVA sono tenute e conservate regolarmente	SI	NO	NOTE
Registro fatture emesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Registro corrispettivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Registro acquisti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I dati esposti nel mod. IVA 2021 corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CONTROLLO LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Periodo di riferimento		Iva a debito	Iva a credito	Saldo	Versam.	Data
Gennaio 2020						
Febbraio 2020						
Marzo 2020	1° Trimestre 2020					
Aprile 2020						
Maggio 2020						
Giugno 2020	2° Trimestre 2020					
Luglio 2020						
Agosto 2020						
Settembre 2020	3° Trimestre 2020					
Ottobre 2020						
Novembre 2020						
Dicembre 2020	4° Trimestre 2020					
TOTALI						

	SI	NO
Detti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2021?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Al mod. IVA 2020 è stato apposto il visto di conformità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ammontare del credito IVA 2019 risultante dal mod. IVA 2020 regolarmente presentato in via telematica:			Euro _____
di cui richiesto a rimborso			Euro _____
di cui riportato nel 2020			Euro _____

	SI	NO
L'ammontare indicato a rigo VL8 del mod. IVA 2021 corrisponde al credito IVA 2019 riportato nel 2020?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ammontare del credito IVA 2019 utilizzato in compensazione "orizzontale" in F24?		Euro _____	
		SI	NO
Tale importo corrisponde a quanto indicato a rigo VL9 del mod. IVA 2021?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammontare credito IVA 2020 risultante dal mod. IVA 2021		Euro _____	

FATTISPECIE CHE HA GENERATO IL CREDITO IVA	SI	NO	NOTE
Operazioni attive ad aliquote più basse rispetto a quelle sugli acquisti/importazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Operazioni non soggette all'imposta (artt. 7-ter / 7-septies)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cessazione attività nel 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rimborso minor credito IVA triennio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CONDIZIONI PER IL CONTROLLO	SI	NO
Il credito IVA 2020 è superiore al volume d'affari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In caso di risposta affermativa:	SI	NO
è stata eseguita la verifica integrale di corrispondenza tra la documentazione e i dati annotati nei registri IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale IVA detratta nel 2020 (VL2 Dich. Iva 2021)

10% dell'Iva detratta nel 2020 (rigo precedente)

FATTURE EMESSE VERIFICATE CON IVA SUPERIORE AL 10% DELL'IVA DETRATTA NEL 2020				
Num. di protocollo Vendite	Cliente	Rif. Fatt.	Imponibile	IVA

FATTURE ACQUISTI VERIFICATE CON IVA SUPERIORE AL 10% DELL'IVA DETRATTA NEL 2020				
Num. di protocollo Acquisti	Fornitore	Rif. Fatt.	Imponibile	IVA

RIMBORSO IVA	SI	NO	NOTE
Per la richiesta di rimborso di importo superiore a € 30.000 è stata acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e i versamenti contributivi ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c), D.P.R. n. 633/1972, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stata acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la non sussistenza dei requisiti che qualificano le società di comodo, ex art. 30, comma 4, Legge n. 724/1994, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'erogazione del rimborso spetta in via prioritaria (se SI indicare a campo 4 di rigo VX4 il relativo codice)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tutti i controlli e le verifiche su rendicontate hanno dato esito positivo.

Data:

Firma professionista
